



Convenzione con il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

A.C. 2333

Dossier n° 270 - Schede di lettura
4 febbraio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2333
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
trasmissione alla Camera:	9 gennaio 2020
assegnazione:	14 gennaio 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, VI e XIV

Il Gabon, ex colonia francese indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale con una popolazione di circa 2 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra Guinea Equatoriale, Camerun e Congo. Repubblica semipresidenziale con capitale Libreville, il Gabon ha un Parlamento bicamerale composto da un Senato di 102 membri e da un'Assemblea Nazionale di 120 membri eletti, questi ultimi, a suffragio universale diretto e obbligatorio, compiuti i 21 anni, con sistema maggioritario e durata quinquennale del mandato. I senatori, invece, sono eletti con mandato di sei anni ed elezione indiretta. Capo dello Stato è il Presidente, che viene eletto a maggioranza semplice con mandato di sette anni rinnovabile senza limite; dal 16 ottobre 2009 ricopre la carica **Ali Bongo Ondimba** che è succeduto al padre Omar Bongo Ondimba, alla guida del Paese per oltre quarant'anni. Le proteste successive alle elezioni del 2009, come pure le successive ondate, da ultimo quella scatenatasi in occasione delle presidenziali del 2016 che hanno prevalere nuovamente il presidente in carica con il 49,8% dei suffragi contro il 48,2% di Jean PING, il principale candidato dell'opposizione, sono state superate grazie al tradizionale appoggio delle forze armate. La crisi politica ha scosso il Paese ha costretto a rinviare per due volte le elezioni parlamentari, finalmente celebrate a ottobre 2018 e ancora una volta vinte dal partito del presidente, il *Gabonese Democratic Party*, PDG. Dopo mesi di incertezza politica negli ultimi mesi del 2018, anche a causa dell'assenza del Presidente, colpito da malore ed in convalescenza all'estero, un fallito tentativo di colpo di Stato è stato messo in opera da un gruppo di militari il 7 gennaio 2019.

Il Primo ministro, attualmente Julien Nkoghe Bekal, è nominato dal Consiglio dei ministri in consultazione con il Presidente.

L'economia gabonese dipende in gran parte dalle risorse petrolifere (quarto produttore di petrolio dell'Africa sub-sahariana) che rappresentano circa l'80% delle esportazioni, il 55% delle entrate pubbliche, e garantiscono oltre il 40% del Pil. Oltre al petrolio il settore minerario

gabonese comprende il manganese (5% delle esportazioni), l'uranio, estratto dalla locale Camilog controllata dalla francese Eramet, l'oro (il cui sfruttamento è stato accordato alla marocchina Managem) e il ferro, con il giacimento di Belinga (situato nella regione dell'Ogooue Ivindo a Nord-Est del Paese) considerato tra i siti più importanti su scala planetaria, in considerazione delle sue riserve in ferro stimate a oltre un miliardo di tonnellate, che suscita l'interesse di investitori cinesi, canadesi e sudafricani. La bilancia commerciale vede le esportazioni destinate prevalentemente agli Stati Uniti, seguiti a distanza da Cina e Corea del Sud; quanto all'import, il 22% proviene dalla Francia, seguita dalla Cina (20%).

Con riferimento alle **relazioni con l'Italia**, il Gabon può svolgere un ruolo positivo per l'internazionalizzazione delle imprese italiane sia sul piano commerciale, sia sul piano dello sviluppo degli investimenti italiani all'estero, in quanto può offrire ottime occasioni sia per gli investimenti diretti nel settore delle materie prime, sia per la delocalizzazione di attività produttive, sfruttando per esempio le agevolazioni offerte dal governo gabonese alle imprese che si installino nelle zone franche locali (area di Nkok).

Con riferimento al supporto delle attività imprenditoriali italiane, si rammenta che sono in vigore con il Gabon l'**Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo**, fatto a Libreville il 28 giugno 1999 e ratificato con la [legge n. 119/2006](#) e la **Dichiarazione congiunta sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnica** firmata nello stesso luogo e alla stessa data e in vigore da quel momento.

Contenuto dell'Accordo

La **Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo**, fatta a Libreville il 28 giugno 1999, intende disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

La posizione italiana deriva - si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento originario (A.S. 1172) - dalla circostanza che l'Italia è tra i pochi Paesi dell'OCSE ad aver concluso con il Gabon accordi internazionali in tali ambiti.

Quanto al contenuto, la Convenzione, si compone di **30 articoli** suddivisi in **VI Capitoli** e di un **Protocollo** e richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE.

Ai sensi dell'**articolo 1** la Convenzione si applica alle persone, fisiche e giuridiche, residenti negli Stati contraenti e, sotto il profilo oggettivo, è limitata all'imposizione sui redditi che sono, per la parte italiana, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (*vigente al momento della firma della Convenzione*) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (**articolo 2**). Il paragrafo 4 dell'articolo 2 in esame prevede l'applicazione delle norme della Convenzione "anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti".

Tale è il caso, per la parte italiana, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche che, come anticipato, era vigente al momento della firma (giugno 1999) della Convenzione; a proposito di tale imposta, la relazione illustrativa precisa che, alla luce delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 ora rammentato, "l'applicazione della stessa Convenzione non potrà ovviamente che essere riferita all'IRES" (imposta sul reddito delle società).

Dopo l'**articolo 3**, che contiene le definizioni generali, con l'**articolo 4** viene definito il concetto di residenza; oltre a specificare il concetto di residente ai fini della Convenzione come persona assoggettata ad imposta, la norma detta i criteri dirimenti (c.d. « *tie-breaker rules* ») dei casi di doppia residenza, seguendo una prassi consolidata.

L'**articolo 5** è dedicato alla stabile organizzazione e l'**articolo 6** alle modalità di tassazione dei redditi immobiliari.

Con l'**articolo 7** vengono disciplinati gli **utili di impresa** accogliendo il principio generale in base a cui essi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile.

L'**articolo 8** disciplina le modalità di tassazione degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea.

L'**articolo 9** è dedicato alla disciplina riguardante le imprese associate.

Con riferimento alle **imposizioni sui dividendi (articolo 10)**, **sugli interessi (articolo 11)**, **sulle royalties (articolo 12)**, la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 15 per cento per i dividendi, al 10 per cento per gli interessi e i canoni.

La relazione illustrativa evidenzia che tali condizioni appaiono del tutto favorevoli agli operatori italiani che investano nel Paese africano e sottolinea, al riguardo, anche il punto 4 del Protocollo annesso al testo base, che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita; in base a tale clausola, ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente accordo, le ritenute alla fonte per i casi disciplinati dalla presente intesa verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose.

Quanto alle **plusvalenze**, l'**articolo 13** della Convenzione stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili o di beni immobili relativi ad organizzazioni stabili per i quali è prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati.

Al trattamento fiscale sui redditi derivanti da **professioni indipendenti** è dedicato l'**articolo 14**, a quello sui redditi da **lavoro subordinato** l'**articolo 15**, ai gettoni di presenza l'**articolo 16** mentre l'**articolo 17** riguarda il trattamento fiscale dei redditi da **attività di artisti e sportivi**.

L'**articolo 18** disciplina le **pensioni**, prevedendone la tassazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i pagamenti erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica, mentre l'**articolo 19**, dedicato alle remunerazioni derivanti dallo svolgimento di **funzioni pubbliche** stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte.

Per i **redditi di professori ed insegnanti** temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'**articolo 20** dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali.

Per gli **studenti (articolo 21)** viene prevista una esenzione a condizione che i redditi provengano da fonti situate al di fuori dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio o apprendistato, in conformità di quanto previsto dal modello OCSE.

Per quanto riguarda il trattamento dei **redditi diversi (articolo 22)** è prevista la tassazione esclusiva nello Stato di residenza *(come previsto dal modello OCSE e generalmente presente negli accordi stipulati dal nostro Paese)*.

Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le **doppie imposizioni**, la Convenzione prevede (**articolo 23**), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria.

I successivi articoli dispongono quindi un principio di **non discriminazione (articolo 24)**, una **procedura amichevole** per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (**articolo 25**), lo **scambio di informazioni** fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (**articolo 26**), l'intangibilità dei **privilegi fiscali** previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (**articolo 27**) e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (**articolo 28**).

L'**articolo 29** stabilisce che le disposizioni della Convenzione, una volta espletate le rispettive procedure di ratifica, entrerà in vigore alla data dello scambio dei relativi strumenti, e precisa, altresì, la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute.

L'**articolo 30**, infine, individua le modalità di denuncia della Convenzione.

Il **Protocollo**, che forma **parte integrante della Convenzione**, contiene alcune precisazioni relative a specifiche disposizioni della Convenzione medesima.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999, approvato all'unanimità dall'Assemblea del Senato l'8 gennaio 2020 (A.S. 1172) si compone di 3 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3** stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accompagnano il disegno di legge originario una relazione illustrativa e una relazione tecnica, che asserisce l'assenza di effetti di gettito per l'erario italiano ascrivibili alla Convenzione

Il provvedimento è corredato, altresì, di un'analisi tecnico-normativa (ATN) nella quale si evidenzia la necessità di dare attuazione legislativa alla Convenzione ai sensi dell'[articolo 80 della Costituzione](#).

Un disegno di legge recante la ratifica della medesima Convenzione, A.S. 2158, è stato presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nell'ottobre del 2017. Il provvedimento non poté vedere completato il proprio *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.